



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4

OGGETTO:

DISCIPLINA PROVVISORIA PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA', DEI DIRITTI AFFISSIONALI, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RICCARDO Cesare - Sindaco	Si
2. VERDUCI Anello Filippo – Vice Sindaco	Si
3. SEMERARO Vincenza - Assessore	Si
4. APPIANO Andrea - Assessore	Si
5. PERNA Alexandra - Assessore	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Sono presenti i consiglieri incaricati:

Assiste alla seduta il Vice SEGRETARIO Comunale BAZZUCCO Dr. Diego

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

Rilevato quindi che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021.

Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Ritenuto altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi e delle entrate soppresse, salvo successivo conguaglio.

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante".

Tenuto conto altresì che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla società ICA – Imposte Comunali Affini S.r.l. – Lungotevere Flaminio n.76 – 00196 ROMA, P.IVA 01062951007 – C.F. 02478610583, come da contratto in essere.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla gestione del canone, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato.

L'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L.27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:
 - a) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e l'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute rispettivamente nei regolamenti per la disciplina degli impianti pubblicitari e dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti affissionali, approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 34 del 24/07/2008 e n. 86 del 29/09/1994, a cui si fa espresso rinvio;
 - b) Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto e calcolati in misura pari alle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alle medesime scadenze previste per i citati prelievi, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 34 del 24/07/2008 e n. 86 del 29/09/1994. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità.
4. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso

emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

5. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione del canone è affidata alla società già attualmente affidataria, ICA – Imposte Comunali Affini S.r.l. C.F. 02478610583, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.
6. Le disposizioni sopraccitate cessano la loro validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di garantire l'applicazione del prelievo tariffario con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

Successivamente,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
RICCARDO Cesare

Il SEGRETARIO Comunale
Firmato digitalmente
IMBIMBO dr.ssa Iris